



Linee guida in materia di riconoscimento di crediti in caso di trasferimento da altro corso di laurea o iscrizione come seconda laurea

(approvate dal Collegio didattico Interdipartimentale del 24 maggio 2023 e in vigore dall'a.a. 2023/2024)

1. Premessa.

Nel procedere al riconoscimento dei crediti di studenti che chiedano l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, il Collegio didattico si attiene a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del d.m. 16 marzo 2007, secondo cui, nel caso di "trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra", va assicurato "il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente", e "il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato".

Il Collegio si attiene altresì a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento studenti di Ateneo, secondo cui "nel caso di trasferimento ad un corso della stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati".

Il Collegio osserva che tali previsioni fanno inequivocabilmente riferimento al solo caso di studenti trasferiti (da altro corso di laurea o da altro ateneo), e non si applicano, quindi, agli studenti che chiedano il riconoscimento di esami sostenuti nell'ambito di un precedente percorso di studi ormai concluso, o il riconoscimento di esami singoli.

Ciò premesso, in ogni caso di richiesta di riconoscimento di crediti maturati presso altri corsi di laurea o in altri atenei da studenti che chiedano l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, a partire dall'a.a. 2023/2024, il Collegio didattico del corso di laurea in Giurisprudenza si atterrà alle seguenti linee guida.

2. Competenza.

Come disposto dall'art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo e dall'art. 19 del Regolamento studenti di Ateneo, la competenza per il riconoscimento dei crediti appartiene in via esclusiva al Collegio didattico interdipartimentale di Giurisprudenza.

Il Collegio delibera sul riconoscimento dei crediti solo successivamente all'iscrizione dello studente al Corso di laurea.

3. Anno di iscrizione.

Lo studente che, all'atto dell'iscrizione, chieda il riconoscimento di crediti maturati presso altri corsi di laurea o in altri atenei sarà iscritto:

- al primo anno, nel caso gli venga riconosciuto un numero di crediti inferiore a 60;
- al secondo anno, nel caso gli venga riconosciuto un numero di crediti compreso tra 60 e 119;
- al terzo anno, nel caso gli venga riconosciuto un numero di crediti compreso tra 120 e 179;
- al quarto anno, nel caso gli venga riconosciuto un numero di crediti pari o superiore a 180.

4. Riconoscimento dei crediti derivanti dal superamento di esami.

Il riconoscimento di crediti conseguiti attraverso il superamento di esami presuppone, indipendentemente dalla denominazione dell'insegnamento, la sostanziale equivalenza del relativo programma, sia rispetto agli argomenti trattati, sia rispetto all'impegno richiesto, come desumibile dal numero di crediti attribuito, dalle ore di attività didattica previste e dall'entità del materiale di studio: la relativa verifica è affidata al docente dell'insegnamento di cui va accertata l'equipollenza, e nei casi dubbi lo studente può essere invitato a produrre ulteriore documentazione, a fornire informazioni ulteriori o anche a sostenere un colloquio per la verifica delle competenze acquisite.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Il riconoscimento può anche derivare da più attività formative svolte dallo studente, qualora la somma dei crediti ottenuti nelle diverse attività sia almeno pari al numero di crediti attribuiti all'attività formativa corrispondente.

Nel caso di corrispondenza solo parziale nei programmi, o nel caso in cui il numero di crediti acquisiti nell'insegnamento da convalidare sia inferiore a quello attribuito all'insegnamento corrispondente, allo studente può essere richiesta una integrazione, quantificata in un numero di crediti, le cui modalità di acquisizione saranno concordate direttamente dallo studente con il docente competente.

Qualora l'esame sia convalidato integralmente, il punteggio riconosciuto sarà lo stesso riportato nell'esame di cui è disposta la convalida: qualora venga richiesta una integrazione, il punteggio finale sarà costituito dalla media ponderata tra il punteggio riportato nell'esame di cui è stata disposta la convalida parziale e quello conseguito nell'integrazione, e lo stesso avverrà quando il riconoscimento discenda dalla sommatoria di diverse attività formative.

Al fine di garantire la parità di trattamento con gli studenti già iscritti (ai quali non è consentito ripetere esami una volta di cui abbiano accettato il risultato), gli studenti che chiedano il trasferimento al Corso di Laurea a Ciclo unico in Giurisprudenza, provenendo da altro Corso di laurea in Giurisprudenza, devono sottoporre a valutazione, ai fini della convalida, l'intera loro carriera pregressa, e non possono chiedere che vengano esclusi dal riconoscimento alcuni degli esami sostenuti, o riconosciuti solo alcuni di essi.

5. Propedeuticità.

Nel caso di trasferimento da un altro corso di laurea, o di richiesta di riconoscimento di esami sostenuti nell'ambito di un precedente corso di laurea, il riconoscimento potrà prescindere dalla verifica del rispetto delle propedeuticità di cui all'art. 5 del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, atteso che l'acquisizione dei relativi crediti, in tale caso, potrà considerarsi avvenuta nel rispetto delle propedeuticità previste dall'ordinamento del corso di laurea di provenienza.

Nel caso, invece, la richiesta di riconoscimento riguardi crediti conseguiti in esami singoli, fermo quanto previsto dal successivo punto 6, il riconoscimento è subordinato al rispetto delle propedeuticità di cui all'art. 5 del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, al fine: a) di preservare, per quanto possibile, le caratteristiche del percorso di studi, come definito dall'art. 1 e dagli artt. 3 e ss. del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e dal Manifesto degli Studi, evitando che la possibilità di sostenere esami singoli (che ha lo scopo di consentire anche allo studente non iscritto, che abbia particolare interesse per una specifica materia, di approfondire le relative conoscenze senza la necessità di iscriversi all'intero Corso di laurea), venga utilizzata per aggirare le prescrizioni del regolamento stesso sul percorso formativo e le relative tempistiche; b) di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli studenti iscritti al Corso di laurea, che sono tenuti al rispetto delle propedeuticità, e gli studenti che hanno frequentato corsi singoli e sostenuto i relativi esami, senza essere tenuti al rispetto di alcuna propedeuticità.

6. Esami singoli.

Con riferimento alla richiesta di convalida di esami singoli sostenuti presso altri atenei o altri corsi di laurea, fermo restando il rispetto delle propedeuticità come stabilito al punto che precede, si ribadisce quanto affermato al punto 1 delle presenti linee guida, ovvero che le disposizioni dell'art. 3, comma 8, del d.m. 16 marzo 2007, e dell'art. 19, comma 5, del Regolamento studenti di Ateneo si riferiscono al solo caso di studenti che chiedano il trasferimento da altro Corso di laurea o da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

altro Ateneo, e non si applicano, quindi, agli studenti che chiedano il riconoscimento di esami singoli sostenuti presso uno o più altri Atenei.

Rispetto alle richieste di riconoscimento di crediti ottenuti in esami singoli, quindi, il Collegio si riserva la più ampia discrezionalità nel valutare la congruenza dei programmi, l'impegno complessivo richiesto e le modalità di acquisizione degli stessi: non potranno in ogni caso essere riconosciuti, se non come "insegnamenti a scelta libera", o come "attività pratiche", esami singoli sostenuti presso altri atenei successivamente alla iscrizione dello studente al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

7. Numero massimo di crediti riconoscibili.

Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento studenti di Ateneo, al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di non vanificare il percorso di studio già compiuto dallo studente, e, dall'altro, quella di garantire il rispetto del percorso formativo e l'acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche del corso di laurea, come definite dal Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e dal Manifesto degli Studi, il numero massimo complessivo di crediti che potranno essere riconosciuti allo studente che chiede l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è fissato in 200.

Nel caso i crediti maturati dallo studente siano superiori a 200, nell'individuare gli insegnamenti i cui crediti non possono essere riconosciuti si procederà escludendo, per primi, i crediti relativi ad eventuali esami "a scelta libera", successivamente quelli ottenuti nelle "attività formative affini o integrative", e infine, ove si riveli necessario, quelli relativi alle "attività formative caratterizzanti": nell'ambito di ciascuna categoria, si procederà all'esclusione in ordine cronologico, escludendo per primi i crediti maturati in data più risalente, salvo il rispetto di eventuali propedeuticità.

8. Obsolescenza dei crediti.

Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento studenti di Ateneo (secondo cui, "ai fini della valutazione della carriera pregressa", il Collegio didattico deve tenere conto "anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti"), non potranno essere riconosciuti i crediti conseguiti nell'ambito di carriere che si siano concluse o interrotte da oltre otto anni al momento dell'iscrizione.

Nel caso di carriere concluse, gli otto anni sono calcolati a partire dalla discussione dell'elaborato finale; nel caso di carriere interrotte, dalla data del superamento dell'ultimo esame.

Lo stesso criterio vale per eventuali richieste di riconoscimento di esami singoli, che non potranno essere accolte se riferite ad esami sostenuti a distanza di più di 8 anni dal momento dell'immatricolazione.

9. Doppia iscrizione.

Nel caso di studenti iscritti contemporaneamente al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e ad altro corso di laurea, i crediti conseguiti nell'ambito dell'altro corso di laurea potranno essere riconosciuti solo se relativi ad insegnamenti non rientranti nell'area scientifico – disciplinare 12 (Scienze giuridiche).

10. Approfondimenti.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento studenti di Ateneo e dalle presenti linee guida, il Collegio si riserva di effettuare approfondimenti in ogni caso in cui emergano elementi tali da suscitare dubbi, come, ad esempio, nel caso di incertezza sulle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

modalità con cui i crediti sono stati acquisiti, o di una anomala concentrazione di crediti acquisiti in un ristretto ambito temporale.

A tale fine il Collegio potrà incaricare uno o più dei suoi componenti di effettuare gli approfondimenti necessari, anche convocando, ove occorra, lo studente per chiedere informazioni o chiarimenti: l'eventuale decisione di non procedere al riconoscimento, o di riconoscere solo parzialmente i crediti conseguiti dallo studente, dovrà comunque essere motivata.